

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1877

inteso a parlare dell'articolo 15; ora l'articolo che riguarda le infrazioni è il 16.

PRESIDENTE. Secondo la redazione degli articoli stata stampata, che l'onorevole Cancellieri deve avere sott'occhio, l'articolo 16 è quello che riguarda le infrazioni.

VARÈ. (*Presidente della Commissione*) Sì, il 16.

ANTONIBON. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Antonibon ha facoltà di parlare.

ANTONIBON. Io vorrei pregare l'onorevole ministro a mettere la massima attenzione all'articolo che andiamo a votare.

Nell'ultimo inciso di questo articolo è detto: « Potranno anche, in caso di recidiva, essere sequestrati, per un tempo non maggiore di un mese, le reti e gli attrezzi che, senza essere vietati dai regolamenti, abbiano servito a commettere la contravvenzione. »

Egli non ha voluto aderire all'emendamento dell'onorevole Nocito relativo all'articolo 19; ma io credo che aderirà a quello che io gli propongo.

Nell'ultimo inciso di questo articolo credo sia falsato il criterio della legge penale, e che si venga non solo a dare una pena, ma ad esercitare una vendetta, la quale porta il frutto che il pescatore, essendo privato degli attrezzi e condannato alla inerzia e quindi alla miseria, è spinto più facilmente alla contravvenzione ed al delitto.

Mi pare che la legge sia sufficientemente soddisfatta con l'alea secondo, quando si confiscano le reti e gli attrezzi, l'uso dei quali è proibito per legge. Ma quando voi togliete al pescatore gli attrezzi che gli servono al sostentamento della famiglia e di se stesso, voi non esercitate più un diritto di giustizia punitivo, non date più un esempio, ma esercitate una delle più forti vendette contro il contravventore della legge.

Io credo che questo principio estremamente umanitario persuaderà l'onorevole ministro, persuaderà l'onorevole Commissione a volere ritirare dalla legge quell'inciso, perchè punizioni ve ne sono già ad oltranza nell'articolo 22.

È questo che io domando e che propongo formalmente alla decisione della Camera.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io rammento all'onorevole Antonibon che nel Codice penale è fatto diritto, dirò di più è fatto dovere, al magistrato di confiscare tutti gli strumenti che sono valesi a compiere il reato, anzi la semplice contravvenzione, siano gli strumenti proibiti, siano permessi.

Nel caso nostro che cosa abbiamo fatto?

Sapevamo bene che, per la confisca come con-

seguenza del reato, se esso avesse costituito una semplice contravvenzione di polizia, sarebbe occorsa una espressa disposizione di legge; sapevamo che se ci fossimo rimessi al Codice penale la confisca sarebbe stata di pieno diritto anche sulle reti e sugli attrezzi non vietati, per tutti i casi nei quali sarebbesi constatata una contravvenzione punibile con multa. Invece, per espressa disposizione nuova, senza distinguere la contravvenzione punibile con ammenda da quella punibile con multa, anzichè prescrivere la confisca degli strumenti di reato, che tali pur sarebbero le reti permesse, ne fu soltanto permesso al magistrato il sequestro. E questo semplice sequestro, che nel progetto di legge era estensibile a tre mesi, io l'ho ridotto ad uno. Ora, suppone egli l'onorevole Antonibon che i magistrati siano davvero inumani?

In quali ipotesi verranno essi all'applicazione di questo modo di pena?

In primo luogo, nell'ipotesi che si tratti di chi sia stato troppo colpevole; in secondo luogo, allorchando si tratti di alcuno il quale sia stato recidivo, e dal quale giustamente si temano nuovi reati.

Si tratta perciò di casi gravi. Togliere la facoltà del sequestro sa che cosa significa? Costringere il magistrato ad applicare la sospensione dall'esercizio dell'arte della pesca.

Diffatti, allorchando l'onorevole Antonibon non ha voluto aggiungere la sua voce a quella dell'onorevole Nocito nell'esigere che si togliesse affatto il diritto della sospensione dall'esercizio della pesca, secondo me ha già concesso cosa che vale molto di più del semplice sequestro degli strumenti.

Ora, si potrebbe benissimo, nella coesistenza della pena della sospensione dall'esercizio e di quella del sequestro degli attrezzi non vietati, non applicare la prima, ma la seconda; così lascerebbesi modo al pescatore di lavorare anche con reti altrui, o di locare ad altri l'opera sua.

In sostanza poi la pena del sequestro è una delle tante minacce che fa la legge penale, le quali hanno una forza piuttosto preventiva che repressiva.

In conseguenza, io prego l'onorevole Antonibon di non insistere nella sua opposizione contro quest'inciso.

PRESIDENTE. L'onorevole Carbonelli ha facoltà di parlare.

ANTONIBON. Domando la parola per rispondere...

PRESIDENTE. Scusi, la facoltà di parlare spetta all'onorevole Carbonelli; a meno che egli la ceda...

CARBONELLI, relatore. Rinunzio alla parola, poichè l'onorevole ministro ha già risposto.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Antonibon ha facoltà di parlare.